



ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI BARI

NORME REGOLAMENTARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PERMANENTI E STRAORDINARIE

Bari 19 febbraio 2019



NORME REGOLAMENTARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PERMANENTI E STRAORDINARIE

TITOLO I

Della istituzione delle Commissioni

Articolo 1

Il Consiglio dell'Ordine istituisce, nel suo seno, con apposite delibere, adottate nella prima riunione di Consiglio successiva a quella di proclamazione degli eletti, a seguito di votazione per rinnovo del Consiglio Provinciale, Commissioni per lo studio preliminare di problemi attinenti le specifiche materie di attribuzione e/o per attività richiedenti rapporti diretti con terzi.

Articolo 2

Le Commissioni aventi attribuzioni concernenti l'ordinaria attività del Consiglio dell'Ordine sono permanenti.

La nomina dei componenti di ciascuna commissione, siano essi effettivi che eventuali supplenti, è effettuata dal Consiglio Provinciale dell'Ordine ed avviene in seduta pubblica e con voto palese. In caso di mancata designazione si procede con votazione a scrutinio segreto mediante la nomina di due scrutatori che sovrintendono alle operazioni di voto.

Le Commissioni permanenti hanno la medesima durata del Consiglio Provinciale dell'Ordine che ne ha deliberato la costituzione.

Tuttavia, il Consiglio Provinciale, in vigenza del suo mandato, può deliberare la decadenza di alcuni o di tutti i membri delle Commissioni permanenti, con nomina di altri componenti in sostituzione. La nomina dei componenti in sostituzione deve avvenire nel rispetto della procedura prevista al comma 2.

Nel caso di dimissioni, adeguatamente motivate, di un componente di Commissione permanente, per la sua sostituzione, ove occorresse, deve essere rispettata dal Consiglio dell'Ordine la procedura prevista al comma 2.



Articolo 3

Il Consiglio dell'Ordine, per esigenze di ordine particolare e contingenti, può deliberare, su proposta del Presidente e a maggioranza assoluta dei Consiglieri, la costituzione di Commissioni Straordinarie, incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti posti in essere in relazione al rispetto della legge 12/1979, dei regolamenti vigenti e del codice deontologico. Tra gli incarichi non rientrano materie riguardanti provvedimenti di natura disciplinare di esclusiva competenza delle Commissioni Territoriali di Disciplina.

La delibera che istituisce la commissione straordinaria deve indicare la composizione, l'oggetto dell'incarico e la durata, che deve essere limitata al tempo necessario per l'espletamento dell'incarico.

Il Consiglio dell'Ordine mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti l'oggetto dell'inchiesta.

La Commissione può effettuare audizioni e i suoi componenti sono vincolati al segreto d'ufficio.

Al termine dell'incarico la Commissione presenta una relazione al Consiglio Provinciale nella quale espone i fatti accertati e i risultati delle eventuali indagini eseguite.

Articolo 4

Il Consiglio, con la delibera istitutiva delle Commissioni, tenuto conto delle disponibilità di bilancio, stabilisce il numero minimo dei componenti di ognuna di esse.

Articolo 5

Per ogni Commissione è nominato un Coordinatore con le attribuzioni stabilite dai successivi articoli.

TITOLO II

Della composizione delle Commissioni

Articolo 6

I componenti delle Commissioni sono nominati dal Consiglio dell'Ordine tra i Colleghi, anche non Consiglieri dell'Ordine, che hanno dichiarato, per iscritto, la loro disponibilità e tenuto conto delle materie per le quali essi hanno espresso la preferenza.



Devono essere in regola con le disposizioni di legge, con i regolamenti e le norme di carattere deontologico riguardanti la professione e tale requisito deve persistere per tutta la durata dell'incarico.

I componenti delle Commissioni che, per qualsiasi ragione, non rivestano più l'incarico, sono surrogati, con delibera del Consiglio, con altri Colleghi che possiedano gli stessi requisiti.

TITOLO III

Dei compiti delle Commissioni

Articolo 7

Le Commissioni costituiscono articolazioni del Consiglio Provinciale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di controllo nella gestione, sempre nel rispetto delle competenze attribuite ai Consigli Provinciali dalle leggi e dai regolamenti interni emanati dal Consiglio Nazionale.

I risultati dei loro lavori sono sottoposti alla valutazione del Consiglio che ha facoltà di emendarli e/o integrarli e di farli propri con l'approvazione.

Articolo 8

Oltre alle funzioni istituzionali di ciascuna Commissione permanente, ulteriori attribuzioni possono essere assegnate su iniziativa del Consiglio dell'Ordine o su richiesta dei componenti della Commissione stessa.

Le Commissioni, a richiesta della maggioranza dei componenti, hanno la potestà di presentare al Presidente dell'Ordine proposte e/o mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza e, in tal caso, il Coordinatore illustrerà, con una breve relazione, i motivi della richiesta.

Il Presidente dell'Ordine discute in Consiglio le proposte pervenute per le opportune delibere, da notificare al Coordinatore della Commissione.

TITOLO IV

Delle convocazioni delle Commissioni

Articolo 9



Gli avvisi di convocazione delle Commissioni sono diramati dal Coordinatore almeno otto giorni prima della convocazione. L'invio può avvenire a mezzo posta elettronica o fax. In caso di urgenza, l'avviso può essere inoltrato almeno nelle 24 ore precedenti la riunione.

Nell'avviso devono essere indicati la sede, il giorno e l'ora della convocazione, nonché gli argomenti da trattare.

Della convocazione è data comunicazione al Presidente dell'Ordine, al Segretario, al Tesoriere e alla Segreteria Amministrativa dell'Ordine, con l'indicazione dell'ordine del giorno.

Nel caso di complessità degli argomenti, al fine di garantire un' adeguata valutazione, all'avviso di convocazione deve essere allegata la documentazione.

Articolo 10

L'ora fissata per le convocazioni delle Commissioni è tassativa. E' tollerato un ritardo massimo di 15 minuti.

La riunione della Commissione è valida quando sono presenti la metà più uno dei componenti in carica.

Le Commissioni sono presiedute dal Coordinatore o, in caso di sua assenza, da un componente a ciò delegato dal Coordinatore medesimo.

Ha facoltà di partecipare alle sedute delle Commissioni il Comitato di Presidenza, con facoltà di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, senza oneri a carico del Consiglio.

Articolo 11

Le funzioni di Segretario delle Commissioni sono svolte da un componente di Commissione designato dal Presidente o dal Coordinatore ad inizio seduta.

Al Segretario designato spetta il compito di redigere il verbale della seduta che deve contenere l'indicazione dell'ora di inizio, i nominativi dei Componenti presenti, una sintesi dei vari interventi, l'integrale dispositivo delle decisioni assunte dalla Commissione e l'indicazione dell'ora di conclusione della seduta.

I verbali vengono sottoscritti dal Coordinatore, dal Segretario designato che lo ha redatto e dai Componenti presenti.



Copia del verbale viene rilasciata al Presidente dell'Ordine che informa il Consiglio dei contenuti dello stesso e al Segretario del Consiglio Provinciale dell'Ordine.

Se i verbali della Commissione trattano di materie finanziarie, poste di bilancio, spese di gestione, copia viene rilasciata anche al Tesoriere ed al Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 12

Il Presidente, per determinati argomenti, coinvolgenti materie di competenza di due o più commissioni, può convocare le commissioni interessate in seduta congiunta.

In tal caso la seduta è presieduta dal Presidente del Consiglio e il verbale è redatto dal Segretario, appositamente nominato tra i componenti delle Commissioni riunite in seduta congiunta.

TITOLO V

Del trattamento economico

Articolo 13

Ad ogni componente delle Commissioni è riconosciuto un gettone di presenza nella misura stabilita da apposita delibera consiliare.

TITOLO VI

Disposizioni finali

Articolo 14

Sono fatte salve le disposizioni dei Regolamenti istitutivi e di funzionamento delle varie Commissioni, emanati dal Consiglio Nazionale e recepiti da questo Consiglio Provinciale, ove esistenti.

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Provinciale in data 19 febbraio 2019, come da verbale n.536, entrerà in vigore in data 20 febbraio 2019.

Firmato

Il Presidente

Filippo Continisio